



IL NUOVO QUADRO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA PER LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI A PARTIRE DAL 1.1.2010

1. INTRODUZIONE

Dopo 23 anni dalla risoluzione del "trattato di Roma" del 1985, il **Consiglio Europeo il 23 giugno 2008 ha approvato le nuove regole per l'immissione sul mercato dei prodotti.**

Si tratta della **revisione del "Nuovo Approccio"** e prende il nome di **"New Legal Framework" (NLF).**

Il nuovo quadro legislativo si compone di due regolamenti e di una decisione. **I regolamenti saranno applicabili a partire dal 1 gennaio 2010** mentre **le disposizioni della decisione entreranno in vigore non appena saranno introdotte nelle direttive esistenti.** Questo avverrà al momento della loro revisione.

- **Regolamento (CE) N. 765/2008** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di **accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti** e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93
- **Decisioni adottate congiuntamente dal Parlamento Europeo e da Consiglio decisione N. 768/2008/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un **quadro comune per la commercializzazione dei prodotti** e che abroga la decisione 93/465/CEE
- **Regolamento (CE) N. 764/2008** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che stabilisce **procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro** e che abroga la decisione n. 3052/95/CE.

Obiettivi generali del "nuovo quadro legislativo" sono:

Per i prodotti coperti da normative europee di armonizzazione

- Rafforzare la vigilanza sul mercato per evitare l'immissione sul mercato di prodotti pericolosi
- Armonizzare i metodi di lavoro degli organismi di certificazione
- Creare una terminologia giuridica comune, adottando definizioni applicabili a tutte le normative di armonizzazione
- Rafforzare il ruolo del marchio CE

Per i prodotti non armonizzati:

- Ridurre gli ostacoli tecnici alla libera circolazione dei prodotti all'interno dell'UE, originati dalle diverse regolamentazioni vigenti nei paesi europei, rafforzando il principio del mutuo riconoscimento.

2. REGOLAMENTO 765/08: ACCREDITAMENTO E VIGILANZA SUL MERCATO

La **vigilanza sul mercato** è condotta attraverso:

- La cooperazione sul mercato e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza e autorità preposte alla protezione dei consumatori;
- Introduzione di misure specifiche relative ai controlli alle frontiere dei prodotti;
- Sistemi per assicurare il ritiro dal mercato di prodotti pericolosi, estendendo tra l'altro anche ai prodotti coperti da direttive di armonizzazione (compresi quindi quelli per cui è previsto il marchio CE) le disposizioni relative al sistema di "allerta" previsto dalla Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti.



NOTIZIE

n. 012 - LUGLIO 2009

LA CONOSCENZA GENERA LE IDEE PER L'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Aggiornamenti legislativi, normativi, tecnologici e organizzativi per migliorare il sistema di gestione aziendale

L'accreditamento degli organismi di ispezione, certificazione e prova fino ad ora non era mai stato disciplinato a livello comunitario. La mancanza di regole comuni in materia ha fatto sì che nella Comunità venissero adottati metodi e sistemi differenti, sicché il rigore applicato nell'esecuzione dell'accreditamento varia da uno Stato membro all'altro.

Per rimediare a questa difformità, il regolamento prevede che ogni Stato membro designi un unico organismo nazionale e nell'interesse pubblico:

- Operi con autorità pubblica e nell'interesse pubblico;
- Sia no profit ed indipendente dagli organismi di valutazione della conformità e da pressioni commerciali.

Il Regolamento 765/2008 fornisce finalmente (art. 30) una definizione precisa ed univoca della marcatura CE e dei suoi rapporti con eventuali altri marchi. Si dice infatti che:

- "la marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l'apposizione" (art. 30, par. 4);
- "è vietata l'apposizione su un prodotto di marchette, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa" (art. 30, par. 5).

3. REGOLAMENTO 764/08: PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO PER I PRODOTTI NON ARMONIZZATI

Obiettivo di questo Regolamento è quello di favorire l'applicazione pratica del principio del mutuo riconoscimento che per i settori non coperti da una normativa comunitaria di armonizzazione prevede che gli Stati membri non possono in linea di principio bloccare l'accesso al proprio mercato di prodotti legalmente commercializzati in altri Paesi dell'Unione europea.

Le uniche deroghe a tale principio devono essere basate su esigenze imperative di carattere generale, come ad esempio la tutela della salute e sicurezza o la protezione dell'ambiente.

Il Reg. 764/2008 definisce con maggiore chiarezza obblighi e diritti di imprese e autorità nazionali, in particolare:

- **Spetta alle autorità nazionali l'onere di provare l'esistenza di uno dei motivi che ostacolano l'immissione in commercio di un prodotto;**
- **Gli operatori economici devono avere la possibilità di ricorrere contro le decisioni degli Stati membri;**
- **Gli Stati membri devono istituire dei "punti di contatto prodotti" a cui gli operatori economici degli stati potranno rivolgersi per sapere quali sono le regole tecniche applicabili ad un determinato prodotto e le eventuali autorizzazioni preventive a cui i prodotti sono soggetti.**



4. DECISIONE 768/08: COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

La Decisione 768/2008:

- Definisce chiaramente gli **obblighi delle diverse tipologie di operatori economici** che possono intervenire nel processo che porta all'immissione sul mercato di un prodotto: **fabbricante, rappresentante autorizzato** (o mandatario), **importatore, distributore.**



NOTIZIE

n. 012 - LUGLIO 2009

LA CONOSCENZA GENERA LE IDEE PER L'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Aggiornamenti legislativi, normativi, tecnologici e organizzativi per migliorare il sistema di gestione aziendale

Se la responsabilità di apporre il marchio CE su un prodotto spetta infatti solo al fabbricante (o al suo rappresentante autorizzato), anche **gli operatori economici che intervengono nella catena di distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo prodotti conformi;**

- Definisce le **procedure di valutazione della conformità ed i relativi moduli** in sostituzione della precedente Decisione 93/465/CEE;
- Detta **regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e per la redazione della dichiarazione CE di conformità;**
- Stabilisce le condizioni a cui devono attenersi gli Stati membri per la **notifica degli organismi di valutazione della conformità (cosiddetti "organismi notificati").**

5. CHE COSA DEVONO FARE PRATICAMENTE GLI OPERATORI CHE INTERVENGONO NELLA FILIERA DALLA FABBRICAZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE?

Per ogni prodotto si devono **individuare le regole tecniche applicabili**, se lo stesso è soggetto a **norme armonizzate**, **l'applicazione della direttiva relativa sulla sicurezza generale dei prodotti** e di **quella relativa alla responsabilità per danno da prodotto difettoso**. Tale ricerca può essere facilitata da requisiti contrattuali specifici o da una analisi della concorrenza.

Dopo aver "corredato" il prodotto delle regole tecniche applicabili **si analizzano le prescrizioni richieste per integrarle con i processi aziendali al fine di trasformare l'obbligo normativo in opportunità di crescita di valore del business.**

Si comunica al cliente/utente il valore aggiunto al prodotto attraverso dichiarazioni obbligatorie (conformità CE) o volontarie (dichiarazione di conformità semplice ai requisiti normativi e/o contrattuali).

Il libretto d'uso o il Manuale d'Uso e Manutenzione può diventare anche un forte veicolo commerciale e di sviluppo del marketing aziendale (dall'obbligo alla opportunità).

6. RUOLO DEL GRUPPO 2G MANAGEMENT CONSULTING

I consulenti del Gruppo 2G (che operano nei settori della consulenza tecnico-giuridica, della marcatura CE e delle sicurezza dei prodotti) attraverso un **check up di prodotto**, supportano gli operatori economici per **individuare le prescrizioni legislative e contrattuali dei prodotti.**

L'esperienza pluriennale (dal 1989 con la Direttiva Macchine) è **garanzia di efficacia ed efficienza del servizio consulenziale.**



Per una prima **valutazione gratuita** delle problematiche giuridiche di prodotto da parte dei ns. esperti potete contattare il ns. **ufficio marketing:**
Sig.ra Cristina Gagliardo – Tel. 011 505062
gruppo2gmarketing@gruppo2g.com